

CESSIONE DEL FARMACO E POTERE PRESCRITTIVO

Veterinari e farmacisti: ad ognuno il suo mestiere

Il legislatore ha sempre voluto tenere separate le due professioni così come la prescrizione e la dispensazione. Perché il farmacista non vede di buon occhio la cessione diretta del farmaco veterinario? Non vuole diventare “un’appendice”. Ma il rispetto della ricetta è fuori discussione. Nel Gruppo di lavoro della Fnovi il confronto è aperto.

di Eva Rigonat
 Coordinatrice Gruppo di lavoro
 sul farmaco

Marco Ternelli è “il farmacista del Gruppo di lavoro della Fnovi sul farmaco veterinario”. Con lui abbiamo già parlato di tracciabilità (cfr. 30giorni, n. 3, 2011) e scoperto che veterinari e farmacisti, condividono più di una difficoltà. L'assenza di leggi chiare, ad esempio, “soprattutto quando la norma veterinaria si interseca con quella dei farmaci ad uso umano e degli stupefacenti”, ci spiega Ternelli, per non parlare dei vari formalismi richiesti per la prescrizione di farmaci. “Devi sempre avere tutto in testa in maniera chiara e con-

temporaneamente” aggiunge. Ternelli ci conosce: “le più grandi incertezze dei veterinari riguardano l'utilizzo di farmaci ad uso umano e hanno tanti dubbi sulle modalità di approvvigionamento e prescrizione di stupefacenti”. Un problema sentito anche dai farmacisti. Ma in questo dialogo, più che sui punti in comune, abbiamo cercato di lavorare sulle differenze.

Eva Rigonat - Marco, i medici veterinari chiedono di cedere il farmaco per rendere un servizio a pazienti e clienti. Chiedono di non limitarsi alla consegna della prima confezione di inizio terapia ma anche delle successive, a completamento del ciclo terapeutico. Da farmacista cosa ne pensi?



Marco Ternelli - Non posso che essere contrario e per vari motivi. Sintetizzo il concetto dicendo “ad ognuno il suo mestiere”. La possibilità per il medico prescrittore di dispensare personalmente la cura, avviene già, purtroppo, nell'ambito umano, attraverso la cosiddetta “distribuzione diretta”, dove Ausl e Ospedali (e a volte ambulatori medici) dimettono i pazienti con la terapia domiciliare completa: apparentemente un vantaggio per il paziente che così ha tutto e subito. Salvo poi accorgersi che la terapia va interrotta (e i farmaci buttati), il paziente decede (e i farmaci buttati). I farmaci si ritirano solo dalle 12.00 alle 14.00 (e

tutto il resto della giornata?), il medicinale necessario non è disponibile (mentre le varie farmacie possono averlo in giacenza o procurarlo), il paziente deve fare più giri per procurarsi vari medicinali...

Solo allora, ci si rivolge alle farmacie che con la loro capillarità e disponibilità riescono a sopprimere, ma le farmacie non sono (né devono essere) appendici in questo sistema, è troppo comodo gestire il farmaco direttamente e poi (in caso di problemi) rivolgersi alle farmacie... Si pensi anche a tutte le volte in cui il veterinario non lavora, mentre le farmacie rimangono comunque aperte (inclusi i turni). Una volta c'era la *preparazione galenica*, oggi purtroppo molto ridimensionata. Non vedo quindi positivamente la sovrapposizione delle due arti.

E.R. - C'è un problema di rispetto della prescrizione veterinaria. A volte in farmacia si cambia il prodotto. Vogliamo chiarire qual è, a rigor di legge, il comportamento corretto del farmacista?

M.C. - La sostituibilità del medicinale veterinario da parte del farmacista è regolata dal decreto legislativo 193/2006 (v. box). Lo spirito della legge è di dare un beneficio al proprietario dell'animale/allevatore, nell'ottica di farlo risparmiare dal punto di vista economico e di permettergli (in condizioni di urgenza) di cominciare la terapia con un medicinale analogo, fornendo tutte le spiegazioni del caso. Dico questo perché è proprio recente una sentenza della Cassazione ha condannato un farmacista che aveva fornito un medicinale veterinario diverso da quello prescritto:

UN MEDICINALE DIVERSO DA QUELLO IN RICETTA?

“Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l'acquirente. Deve essere garantita l'identità della composizione qualitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione” e “nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione qualitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione”. (art. 78, comma 1 e comma 2 del decreto legislativo 193/2006)

stesso principio attivo, ma specie diversa. Questo non è previsto dalla norma e in questa occasione è come se il farmacista avesse dispensato un medicinale senza la prevista ricetta medica, sostituendosi al veterinario. In sostanza, se il farmacista si attiene agli articoli di legge, opera di concerto con il veterinario dato che o fornisce lo stesso identico medicinale (con denominazione diversa) o un medicinale corrispondente che il veterinario ritiene adatto. Il farmacista contatta prima il Veterinario e solo dopo fa regolarizzare la prescrizione). Qualsiasi altro atto del far-

macista che non rispetta l'articolo 78 è un illecito.

E.R. - Altre volte invece la ricetta non c'è proprio, in questi casi il proprietario non dovrebbe essere rinviato al medico veterinario per farsi prescrivere il medicinale?

M.C. - Sempre e comunque. Il paziente può avere necessità (a suo dire) di un medicinale soggetto a ricetta medica: ma chi ha il compito di diagnosticare e prescrivere è solo il medico veterinario e a lui spettano tali compiti. Il farmacista ha il compito di dispensare ed informare il paziente con




indicazioni e consigli. Anche perché può capitare che il veterinario ritenga che il medicinale chiesto dal paziente non sia adatto e, di conseguenza, rediga una prescrizione con un altro medicinale. Credo di non dire nulla di eccezionale: il medico prescrive e il farmacista dispensa di conseguenza. Il paziente non ha un ruolo attivo nella prescrizione, come è giusto che sia. Come ho detto in un'altra risposta "ad ognuno il suo mestiere". Si può fare un parallelismo nell'ambito umano in cui i pazienti

chiedono (erroneamente) antibiotici per l'influenza senza la dovuta ricetta medica: il farmacista deve indirizzarli dal medico, fornendo indicazioni sull'inutilità e dannosità dell'uso di antibiotici in questi casi. Non deve mai dispensare senza ricetta se questa è richiesta (salvo condizioni di urgenza per i quali è previsto un apposito registro da compilare). Altrettanto dicasi nell'ambito veterinario. Ritengo che, al massimo, il farmacista possa dispensare un farmaco o parafarmaco veterinario

che non richiedono ricetta medica nel caso in cui questi possano efficacemente risolvere il problema dell'animale; se lo stesso farmacista capisce che è davvero necessario il farmaco veterinario soggetto a ricetta medica, la cosa giusta è proprio quella di indirizzare il proprietario dell'animale dal medico veterinario. Il farmacista non può e non deve mai dispensare farmaci veterinari senza la dovuta ricetta medica: è un abuso ed un illecito e, se mi è consentito dirlo, un disonore per la categoria. ●

IL VERO OSTACOLO È L'IVA


Nella tua professione / struttura ricorri attualmente alla cessione del farmaco veterinario?



Saresti favorevole alla cessione del farmaco veterinario?



Sei favorevole alla riduzione dell'aliquota IVA sulle prestazioni veterinarie?



Sondaggio online a cura di Fnovi fra gli iscritti

Per i medici veterinari la cessione diretta del farmaco, e non solo della prima confezione con la quale si è dato inizio alla terapia, favorirebbe la tempestività delle cure e la disponibilità immediata di medicinali specifici. La pronta reperibilità del prodotto renderebbe anche un apprezzabile servizio al cliente-proprietario. Un sondaggio della Fnovi ha messo in luce la predisposizione della Categoria alla cessione diretta del farmaco, la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario è confermata da una attenta analisi del Trattato di Lisbona (cfr. 30giorni, n. 4, 2011). Più che giuridico, il vero ostacolo è dunque di altra natura. La disparità di trattamento fiscale, ad esempio, fra le prestazioni veterinarie (IVA al 20%) e il farmaco veterinario (IVA al 10%) non favorisce lo sviluppo della cessione diretta. D'altra parte non è mai emersa, nel nostro Paese, una chiara volontà politica a farsi carico del problema e a lavorare in direzione di una equiparazione delle aliquote.